



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

EMERGENZA COVID-19

PROTOCOLLO INTEGRATIVO FIPE

per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere*

(deliberato dal Consiglio Federale del 4 dicembre 2021)

**aggiornato con le ulteriori previsioni normative, in particolare:
DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172*

I. PREMESSA

- a) Il presente Protocollo integrativo (più avanti, anche solo "*Protocollo*") è volto a consentire lo svolgimento dell'attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, con particolare riferimento al **DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172**, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, relativamente all'attività svolta presso palestre, centri, circoli ed impianti sportivi di ogni tipo, pubblici e privati, affiliati alla FIPE, relativamente alle seguenti discipline sportive:
 - o *Pesistica Olimpica*;
 - o *Pesistica Paralimpica*;
 - o *Distensione su Panca*;
 - o *Cultura Fisica*;
 - o *Sthenathlon*.
- b) Il Protocollo integra, e specifica con misure *ad hoc* per le discipline federali, i provvedimenti delle competenti autorità statali e territoriali a vario titolo emanate (DPCM, Decreti Leggi, Circolari Ministeriali, Ordinanze Regionali, etc. etc.), che prevalgono in ogni caso e la cui applicazione e responsabilità restano in capo ad ogni singolo soggetto coinvolto.
- c) E' evidente che, trattandosi di misure "emergenziali" esse siano passibili di modifiche e adeguamenti, conseguenti all'evolversi della situazione pandemica, sebbene alcune parti e principi guida, potranno essere utili anche ad emergenza superata.
- d) Fermo restando quanto precede, si ricorda che il **DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172**, di fatto:
 - o prevede che le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare, tra le altre, l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo¹;
 - o limitatamente alle attività al chiuso, introduce l'obbligo di impiego di una delle **certificazioni verdi COVID-19 "base"** non solo per piscine, centri natatori, palestre, strutture ricettive, ma anche per spazi adibiti a bagni, spogliatoi e docce;
 - o esclude dal predetto obbligo esclusivamente gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

In particolare:

In zona bianca, la possibilità di svolgere attività sportiva (anche al chiuso) è ammessa **ai soggetti in possesso di Certificazione verde "base"**, nonché, alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

In zona gialla, la possibilità di svolgere attività sportiva (anche al chiuso) è ammessa **ai soggetti in possesso di Certificazione verde "base"**, nonché, alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

In zona arancione, la possibilità di svolgere attività sportiva (anche al chiuso) è ammessa **esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle seguenti certificazioni verdi COVID-19 (cd. Certificazione verde "rinforzata"²)**, nonché, alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale:

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
3. avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

¹ * **ATTENZIONE:** con il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale primario è ridotta a nove mesi. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.

² Dalla Certificazione rinforzata è dunque escluso il test antigenico rapido o molecolare.

v.1

In zona rossa, la possibilità di svolgere attività sportiva (anche al chiuso) è ammessa **esclusivamente per le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, riconosciuti come tali da FIPE, dal CONI e dal CIP.**

A prescindere dal "colore" della zona, si rappresenta che la normativa vigente prevede che chiunque svolge l'attività lavorativa all'interno di strutture sportive (istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc.) deve possedere la certificazione verde COVID-19 "base".

La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

N.B.: Si ricorda che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente documento, quanto previsto dal PROTOCOLLO INTEGRATIVO FIPE, deliberato dal Consiglio Federale nella Riunione del 10 ottobre 2021 ed *aggiornato con il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 e il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105.